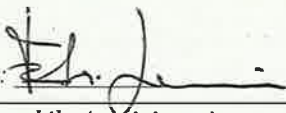
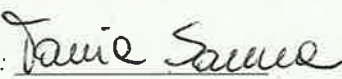




Arpinge S.p.A.
Whistleblowing Policy

<i>Redatta da:</i>	<i>Responsabile Affari Legali e Generali</i> <i>Firma:</i> 
<i>Verificata da:</i>	<i>Responsabile Amministrazione</i> <i>Firma:</i> 

<i>Versione</i>	3
<i>Approvazione</i>	CdA del 21 ottobre 2026

PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

- 1.1 La normativa in vigore ha previsto, anche per il settore privato, misure volte a favorire l'emersione di illeciti e irregolarità tramite 'segnalazioni', note nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*. In Italia esistono varie normative che disciplinano tali 'segnalazioni' (ad esempio, nel settore dei prodotti e mercati finanziari, a fini antiriciclaggio o di prevenzione del terrorismo, in relazione alla sicurezza dei trasporti o alla tutela dell'ambiente). Tale disciplina è stata, da ultimo, integrata e modificata dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (il "**Decreto**"), di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionale (la "**Direttiva**" e, insieme al Decreto e alle altre norme nazionali di recepimento a quelle settoriali che disciplinano o, comunque, riguardano le segnalazioni, la "**Normativa Whistleblowing**").
- 1.2 I Consigli di Amministrazione di Arpinge S.p.A. (di seguito, "**Arpinge**" o la "**Capogruppo**"), di Arpinge Energy Efficiency & Renewables S.r.l. (di seguito, "**AEER**") e Parkinge S.r.l. (di seguito, "**Parkinge**"), nonché delle rispettive controllate, adottano la presente procedura (la "**Whistleblowing Policy**"). La Capogruppo la adotta per regolare il processo di invio, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni che la riguardano. Le altre società del Gruppo Arpinge, come *infra* definito, pur dotandosi di un proprio canale di segnalazione, ne affidano la gestione ad Arpinge, che agisce quale gestore esterno ai sensi della Normativa *Whistleblowing*, in forza di apposita nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Quando, nel seguito, si farà riferimento, per mera facilità di esposizione, al "**Gruppo Arpinge**", tale termine dovrà essere inteso nel senso che la previsione della *Whistleblowing Policy* si applica sia ad Arpinge, sia ad AEER, sia a Parkinge che alle rispettive società controllate, benché a ciascuna di esse in modo separato – ciascuna riguardo alla propria attività – e senza responsabilità solidale o cumulativa di una di tali società per l'operato delle altre. Ciascuna società del Gruppo Arpinge mantiene invero la propria individualità senza commistione di organi, attività, personale.
- 1.3 Il Decreto ha, puntualmente, definito il significato di alcuni termini, tra cui: segnalazione, violazione, persona segnalante, persona coinvolta, etc. Questa *Whistleblowing Policy* utilizza i termini nello stesso significato loro attribuito in tale contesto e va considerata come parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (il "**Decreto 231**"), di ciascuna società del Gruppo Arpinge (di seguito, il "**Modello 231**").
- 1.4 A fini di chiarezza, il termine 'violazioni' è qui inteso nel significato definito dal Decreto ed è ulteriormente dettagliato al paragrafo 7 della presente *Whistleblowing Policy*,¹ ma non si limita ai soli illeciti da esso definiti come rilevanti, applicandosi anche alle violazioni di normative diverse da quelle previste dal Decreto, che devono intendersi comunque regolate dalla *Whistleblowing Policy*.
- 1.5 La *Whistleblowing Policy* è periodicamente aggiornata, al fine di incorporare le novità normative, o di *soft law*, via via applicabili in ambito *whistleblowing* e tener conto di eventuali modifiche alla struttura organizzativa delle Società del Gruppo Arpinge, ed è portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione nella rete *Intranet* aziendale della Società, cui si può agevolmente accedere tramite il *link* che verrà trasmesso dal Gruppo Arpinge a tutti i dipendenti mediante apposita *e-mail*; la *Whistleblowing Policy* sarà altresì pubblicata sul sito *web* di Arpinge al seguente link: https://www.arpinge.it/?page_id=18584.
- 1.6 I soggetti esterni al Gruppo Arpinge possono prendere visione della *Whistleblowing Policy* nelle modalità indicate dal paragrafo 5.4.
- 1.7 Della presente *Whistleblowing Policy* è stata data comunicazione alle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

¹ Si intendono, per violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nei seguenti settori, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti immessi nel mercato interno; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni delle norme europee in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; violazioni riguardanti il mercato interno e in materia fiscale di imposte sulle società.

2 PRINCIPI GENERALI

- 2.1 Sistema di controllo interno: il Gruppo Arpinge si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti utili e necessari a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e degli strumenti normativi aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa del Gruppo Arpinge. Di conseguenza, tutto il personale e tutti gli organi e organismi di ciascuna società del Gruppo Arpinge, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità assegnate, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
- 2.2 Diffusione del sistema del controllo interno: il Gruppo Arpinge promuove la diffusione, a tutti i livelli, di una cultura e di regole caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, il *management* in primo luogo e tutto il personale del Gruppo Arpinge, in ogni caso, è tenuto a contribuire e a rendersi parte attiva del sistema di controllo interno del Gruppo Arpinge e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri colleghi e collaboratori.
- 2.3 Mala fede: il Gruppo Arpinge auspica che il proprio personale collabori al mantenimento in azienda di un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Il Gruppo Arpinge interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. Il Gruppo Arpinge garantisce dunque adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede, effettuate con dolo o colpa grave, censurando simili condotte e dando applicazione, in conformità alla legge, a quanto previsto in proposito dal sistema disciplinare adottato. Esse non godranno delle tutele previste dal Decreto e dalla *Whistleblowing Policy* e costituiscono fonte di responsabilità per il segnalante anche nelle altre sedi competenti; il Gruppo Arpinge si riserva il diritto d'indagarle e perseguirle secondo la legge.
- 2.4 Riservatezza: qualunque sia il canale di segnalazione prescelto dal segnalante, il Gruppo Arpinge si impegna, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, a garantire l'assoluta riservatezza dell'identità e dei dati personali della persona segnalante, della persona segnalata e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando a tal fine i criteri e le modalità di comunicazione delle segnalazioni adottati dal Gruppo Arpinge e meglio descritti nei paragrafi successivi, idonei a tutelare la riservatezza della persona segnalante e di tutti i soggetti coinvolti nelle segnalazioni. Inoltre, ai fini della tutela della riservatezza e di ottemperanza alla normativa di *data protection*, è stato stipulato (i) l'accordo di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR tra le altre società del Gruppo Arpinge (in qualità di autonomi titolari del trattamento) e la Capogruppo (in qualità di responsabile del trattamento); (ii) *non disclosure agreement* con consulenti e terzi, per la protezione della riservatezza; (iii) accordi di nomina a sub-responsabile del trattamento ad esempio tra la Capogruppo e il fornitore del Portale, come di seguito definito; (iv) specifiche lettere di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) ai soggetti che si occupano dell'attività di raccolta, valutazione e indagine delle segnalazioni (di seguito, le "Indagini").
- 2.5 Anonimato: qualora la persona segnalante decida di effettuare una segnalazione anonima, il Gruppo Arpinge rispetterà la scelta di anonimato, impegnandosi il più possibile a equiparare la segnalazione anonima a quelle ordinarie, qualora risulti puntuale, circostanziata e supportata.
- 2.6 Difesa del segnalato: il segnalato ha il diritto di difendersi e di essere informato (in tempi ragionevoli) della condotta segnalata e sugli eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico, nei limiti previsti dalla Normativa *Whistleblowing* e dai paragrafi 9.9 - 9.14 della presente *Whistleblowing Policy*.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DELLA WHISTLEBLOWING POLICY

- 3.1 Sono destinatari delle protezioni previste da questa *Whistleblowing Policy* per le persone segnalanti o che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria, amministrativa o contabile competente ("Autorità") e/o effettuano una divulgazione pubblica:²

² «Divulgazione pubblica» o «Divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni

- a) i lavoratori dipendenti di ciascuna società del Gruppo Arpinge o di appaltatori o fornitori del Gruppo Arpinge, con qualsiasi tipologia di contratto;
- b) i lavoratori somministrati;
- c) i candidati a posizioni di lavoro presso ciascuna società del Gruppo Arpinge, per informazioni su presunte violazioni acquisite nel processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d) i lavoratori autonomi e/o consulenti e/o fornitori e/o collaboratori che prestano la propria attività presso ciascuna società del Gruppo Arpinge;
- e) i volontari e/o tirocinanti presso ciascuna società del Gruppo Arpinge;
- f) gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso ciascuna società del Gruppo Arpinge; e
- g) gli ex dipendenti di ciascuna società del Gruppo Arpinge, se le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; nonché
- h) tutte le funzioni, il personale, i collaboratori e/o i fornitori del Gruppo Arpinge, a qualunque titolo coinvolti come addetti alla gestione giuridica, tecnica e/o organizzativa della *Whistleblowing Policy*.

3.2 Sono equiparati ai suddetti soggetti, ai fini delle protezioni previste da questa *Whistleblowing Policy*:

- a) i “facilitatori”, ovvero persone che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
- b) le persone legate alle persone segnalanti o alla persona che ha sporto una denuncia all’Autorità e/o effettuato una divulgazione pubblica da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante e/o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità e/o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

A carico dei soggetti che dovessero violare le norme disposte dalla presente *Whistleblowing Policy* troveranno applicazione le sanzioni contenute nel sistema disciplinare adottato da ciascuna società del Gruppo Arpinge. Il sistema disciplinare, il Codice etico, il Modello 231, nonché le singole procedure interne, le *policies* e i regolamenti del Gruppo Arpinge sono pubblicati nella rete *Intranet* aziendale, a cui si può agevolmente accedere tramite il *link* che è trasmesso da Arpinge, e/o da AEER e/o da Parkinge e/o dalle rispettive controllate a tutti i dipendenti mediante apposita *e-mail*; gli stessi saranno altresì pubblicati – laddove ciò sia di volta in volta ritenuto necessario od opportuno – sul sito *web* della Capogruppo al seguente *link*: https://www.arpinge.it/?page_id=15899.

4 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

- 4.1 Le segnalazioni sono valutate e gestite da un organo interno della Capogruppo (il “**Gestore**”), costituito dalla Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Capogruppo. Il Gestore opera come organo interno per le segnalazioni relative alla Capogruppo e come organo competente del gestore esterno, ai sensi della Normativa *Whistleblowing*, per le segnalazioni relative alle altre società del Gruppo Arpinge.
- 4.2 Il ruolo di Gestore è stato affidato a tale organo in quanto composto da due soggetti muniti dei necessari requisiti di autonomia, imparzialità, adeguatezza e competenza richieste dal Decreto.
- 4.3 Nello svolgimento delle proprie funzioni, e sempre nel rispetto del principio di riservatezza, il Gestore riferisce direttamente e senza indugio all’organo amministrativo ed all’organo di controllo della società del Gruppo Arpinge cui si riferisce la segnalazione, circa i riscontri emersi, ove ritenga siano di particolare gravità o richiedano decisioni urgenti a tutela dell’incolumità e sicurezza di persone e/o del patrimonio aziendale.
- 4.4 Il Gestore redige altresì:
 - a) una relazione trimestrale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione, fornendo informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che deve essere sottoposta all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, “**OdV**”) della società del Gruppo

tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Arpinge cui la segnalazione si riferisce se presente, ovvero all'OdV di Arpinge; e

- b) una relazione annuale sulle segnalazioni e le Indagini svolte, che deve essere sottoposta all'attenzione dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e dell'OdV della società del Gruppo Arpinge cui la segnalazione si riferisce, se presente, ovvero all'OdV di Arpinge.

4.5 Qualora, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Gestore dovesse ricevere segnalazioni relative a violazioni del Decreto 231 o del Modello 231, dovrà trasmetterle senza indugio all'OdV della società del Gruppo Arpinge coinvolta, se presente, ovvero all'OdV di Arpinge, che potrà condividere le proprie osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

5 CANALI DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Il Gruppo Arpinge, al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, individua i seguenti canali di comunicazione ("Canali di segnalazione"):

(a) Portale Whistleblowing

La persona segnalante potrà utilizzare l'apposito portale raggiungibile al seguente indirizzo <https://segnalazioni.arpinge.it> (il "Portale").

Attraverso il Portale, la persona segnalante dovrà indicare, attraverso l'apposita sezione, la società del Gruppo Arpinge a cui la segnalazione si riferisce.

La predisposizione e il mantenimento del suddetto Canale di segnalazione sono garantiti dal Gestore.

(b) Canale postale

Qualora la persona segnalante non intenda o non possa utilizzare il canale informatico, che resta, ad avviso del Gruppo Arpinge, il canale da utilizzare in via preferenziale, potrà comunque utilizzare il seguente indirizzo postale: Arpinge S.p.A., Via della Conciliazione 5, Roma (RM) - 00193, indirizzando la comunicazione esclusivamente all'attenzione del Gestore con questa modalità: la segnalazione va inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, la società del Gruppo Arpinge a cui si riferisce la segnalazione e l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

(c) Canale orale

In aggiunta ai Canali di segnalazione sopra menzionati, la persona segnalante può effettuare le segnalazioni anche in forma orale, attraverso un incontro diretto con il Gestore, su richiesta della persona segnalante, da organizzarsi entro un termine ragionevole, comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o dal momento in cui è richiesto l'incontro, se diverso, e in un luogo che garantisca la riservatezza della persona segnalante.

Se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dal Gestore, e una sua copia fornita alla persona segnalante. In mancanza di consenso alla verbalizzazione, si reputerà che non sia stata effettuata una segnalazione.

5.2 Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, il Gruppo Arpinge garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Ove la segnalazione fosse effettuata a una persona/funzione diversa dal Gestore, anche tramite canali diversi da quelli previsti dalla presente *Whistleblowing Policy*, il destinatario dovrà obbligatoriamente inviarla al Gestore (o, nei casi di conflitto di interesse, nelle modalità previste all'art. 6) entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, mantenendo nel processo la più alta confidenzialità e riservatezza.

5.3 Al Gestore (o al diverso ricevente; si veda *infra* il paragrafo 6 per il caso di conflitto di interessi) devono essere trasmessi, per le valutazioni di competenza, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti

degli accertamenti eventualmente già svolti in merito.

- 5.4 Tutte le informazioni relative ai Canali di segnalazione, alle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni sono rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e reperibili sul sito *web* della Capogruppo.
- 5.5 In aggiunta a quanto sopra, la persona segnalante può effettuare la segnalazione anche attraverso il canale di segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ma solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- a) la persona segnalante ha già effettuato la segnalazione e la stessa non ha ricevuto seguito;
 - b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell'apposita sezione sul sito *Internet* dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

6 CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

- 6.1 Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il Gestore o una delle persone che ne fa parte, la persona segnalante non dovrà utilizzare il canale di posta cartacea.
- 6.2 In tali casi, la segnalazione dovrà essere effettuata tramite il Portale, selezionando, attraverso le apposite funzionalità del Canale di segnalazione, il pulsante "Segnalazioni indirizzate al Gestore per tutte le società del gruppo Arpinge", in modo da instradare la gestione della segnalazione direttamente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che gestirà anche le eventuali Indagini.

7 SEGNALAZIONI

- 7.1 Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto concreti e circostanziati e riguardare violazioni attuali, tentate o potenziali. Tra le altre fattispecie previste dalla Normativa *Whistleblowing*, sono violazioni le condotte che consistono in:
- a) violazioni del Codice etico, del D.Lgs. n. 231/2001, del Modello 231 o di normative, procedure o *policies* interne ivi richiamate (inclusa la *Whistleblowing Policy*);
 - b) nella misura in cui siano citati nel Decreto, illeciti nei seguenti campi: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; disciplina del mercato interno europeo, in particolare con riferimento alle norme sulla concorrenza, gli aiuti di stato, le imposte sulla società, nonché la tutela degli interessi finanziari dello Stato e/o dell'Unione Europea;

tanto nell'ipotesi in cui siano nell'interesse o a vantaggio della società, quanto nel caso in cui siano a suo danno.

- 7.2 Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione della *Whistleblowing Policy* le segnalazioni:

- a) legate a un interesse personale della persona segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamento di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- b) in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- c) relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

- 7.3 Tutti coloro i quali rilevino o vengano a conoscenza di possibili violazioni da parte di soggetti che abbiano rapporti con il Gruppo Arpinge, sono tenuti ad agire in conformità alla *Whistleblowing Policy*, segnalando senza indugio tramite i Canali di segnalazione i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi, aver determinato tali violazioni.
- 7.4 La segnalazione deve consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche in merito alla fondatezza delle circostanze oggetto della segnalazione, delle responsabilità, nonché di tutti gli ulteriori elementi, anche documentali, in possesso della persona segnalante.
- 7.5 A tal fine, la segnalazione, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza ed esaustività più ampio possibile e contenere i seguenti **elementi minimi**:
- a) i fatti segnalati non devono essere basati solo su voci o dicerie;
 - b) la descrizione del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o le condotte omesse, e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
 - d) il/i nominativo/i o gli altri elementi (come la qualifica e la relazione, contrattuale o meno, con il Gruppo Arpinge) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o le condotte omesse.
- 7.6 A integrazione degli elementi minimi appena elencati, il segnalante è invitato a fornire, ove possibile, l'indicazione della quantificazione degli eventuali danni, patrimoniali o non patrimoniali (es. reputazionali) subiti da Arpinge, AEER, Parkinge e delle loro controllate ovvero, se tali danni non fossero determinabili esattamente nel loro ammontare, i dati in base ai quali emerge la sussistenza (o il rischio del verificarsi) degli stessi, benché ne sia incerta la quantificazione, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

8 AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALEZIONE

(a) Analisi preliminare

- 8.1 Nell'ambito della gestione dei Canali di segnalazione, il Gestore rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, **entro sette giorni dalla data di ricezione**.
- 8.2 Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare sulla procedibilità della segnalazione, svolta dal Gestore al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal Decreto ai fini dell'ammissibilità della segnalazione e, nello specifico, che:
- a) la persona segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione; e
 - b) l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.
- 8.3 Qualora la segnalazione non abbia tali requisiti, dovrà essere archiviata, dando comunicazione alla persona segnalante dei motivi. Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione del Decreto, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate dall'ente per tali violazioni, dandone comunicazione alla persona segnalante.
- 8.4 Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione *whistleblowing*, verificando che la stessa contenga gli elementi minimi elencati al paragrafo 7.5. Se tali elementi minimi mancano, o non sono sufficientemente circostanziati, la segnalazione è archiviata dal Gestore, con la relativa motivazione; ciò salvo che il Gestore non ritenga sanabili le lacune riscontrate, attraverso una richiesta di informazioni aggiuntive alla persona segnalante o altrimenti.
- 8.5 Sussistendo i requisiti minimi della segnalazione, viene successivamente analizzata la fondatezza degli elementi da cui è supportata.
- 8.6 Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dal Gestore, con le relative motivazioni.

- 8.7 Nello svolgimento della suddetta analisi e, nel rispetto della legge, inclusa la normativa *privacy* applicabile, il Gestore può avvalersi del supporto delle funzioni della Capogruppo di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati assicurando, in ogni caso, la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
- 8.8 La persona segnalante è informata dal Gestore, in merito all'archiviazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
- (b) Approfondimenti specifici
- 8.9 Qualora più segnalazioni siano state effettuate in un medesimo arco di tempo, il Gestore potrebbe trovarsi a gestire segnalazioni, formulate in momenti distinti, ma tutte egualmente in corso, in stati di avanzamento differenti e con diversa urgenza e rilevanza (tenendo presenti i principi di valutazione del rischio: impatto, probabilità, verosimiglianza, etc.). Ai fini di un'efficiente gestione delle segnalazioni, il Gestore stabilisce un ordine di priorità per le Indagini che tenga conto: della gravità, delle implicazioni legali, della rilevanza, dell'attualità del rischio, dell'impatto (anche mediatico) che può avere sul Gruppo Arpinge, della possibilità di prevenire o attenuare le conseguenze. Sulla base di quest'ordine di priorità, il Gestore stabilisce un piano di attività e valuta se darne comunicazione alla persona segnalante.
- 8.10 Laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione effettuata, fatto salvo il diritto alla difesa della persona coinvolta, il Gestore provvede ad avviare la fase istruttoria e in particolare:
- (a) svolgere analisi specifiche, avvalendosi, se del caso, delle funzioni aziendali coinvolte, comunque nel rispetto della legge, inclusa la normativa *privacy* applicabile;
 - (b) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni al Gruppo Arpinge, assicurando la riservatezza. In particolare, la decisione di coinvolgerli deve tener conto:
 - degli aspetti specifici della segnalazione e della prevedibile indagine (che possono richiedere professionalità esterne e di particolari *expertise* non presenti in azienda);
 - di eventuali profili di conflitto d'interesse o d'inopportunità del coinvolgimento di risorse interne nelle Indagini (perché, ad esempio, potenzialmente persone interessate dalla segnalazione);
 - di esigenze di segreto professionale e di eventuale utilizzabilità del materiale d'indagine dinanzi all'autorità;
 - delle caratteristiche della condotta illecita segnalata e, in particolare, la sua gravità ed eventuale sistematicità, nonché la posizione gerarchica del segnalato;
 - (c) coinvolgere un avvocato, se necessario, valutando le caratteristiche legali delle Indagini difensive così come previste dalla legislazione, in base alla condotta segnalata;
 - (d) chiedere integrazioni al segnalante, se necessario;
 - (e) svolgere interviste e analisi documentali, cartacee e analogiche, al fine di raccogliere le informazioni necessarie;
 - (f) concordare con il responsabile della Funzione aziendale interessata dalla segnalazione, l'OdV e i vertici aziendali, le eventuali azioni correttive necessarie per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione delle stesse;
 - (g) concordare, con il responsabile della Funzione aziendale interessata dalla segnalazione e l'OdV, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi del Gruppo Arpinge (ad es.: azioni giudiziarie) da proporre ai vertici aziendali.
- 8.11 Il Gestore è tenuto a concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.
- (c) Conclusione delle Indagini e conservazione dei dati

- 8.12 Il Gestore deve fornire riscontro alla segnalazione **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tuttavia, qualora l'istruttoria non si sia ancora conclusa entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore, il Gestore potrà darne comunicazione al segnalante al termine dei tre mesi.
- 8.13 Pertanto, il Gestore, al termine dei tre mesi, può comunicare al segnalante:
- (a) l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
 - (b) la trasmissione della segnalazione agli organi interni competenti per l'avvio del procedimento disciplinare;
 - (c) l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere, al termine della quale comunicherà l'esito delle ulteriori Indagini.
- 8.14 Qualora la segnalazione risulti, in prima istanza, fondata, il Gestore:
- (i) se la segnalazione si riferisce alla Capogruppo, dovrà sottoporre alla valutazione dei vertici aziendali della Capogruppo gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, affinché possano intraprendere i più opportuni provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti;
 - (ii) se la segnalazione si riferisce a una diversa società del Gruppo Arpinge, dovrà – previa consultazione con i vertici aziendali della Capogruppo – comunicare gli esiti degli approfondimenti della segnalazione al referente della società del Gruppo Arpinge interessata (nello specifico, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda della composizione dell'organo amministrativo), affinché i vertici di quest'ultima possano intraprendere i più opportuni provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti.
- 8.15 Nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede o il dolo della persona segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, il Gestore è tenuto a fornire ogni elemento utile affinché il responsabile della funzione aziendale munito degli idonei poteri possa valutare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalante.

9 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

(a) Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante

- 9.1 Nel rispetto del principio di riservatezza che il Gruppo Arpinge persegue per l'intera durata dei procedimenti avviati con la segnalazione, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.
- 9.2 I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o delle Indagini interne sono trattati in conformità all'informativa *privacy*, al GDPR e al Codice Privacy.
- 9.3 Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, solo sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- 9.4 È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i Canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- 9.5 Il Gruppo Arpinge si impegna a fornire adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema disciplinare adottato. Quanto sopra vale anche in

riferimento all'identità delle persone a diverso titolo menzionate nella segnalazione.

(b) Divieto di ritorsione e discriminazione nei confronti della persona segnalante

9.6 Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

9.7 Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente *Whistleblowing Policy*;
- b) sia stata effettuata una segnalazione esterna laddove consentito dalla legge;
- c) la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica effettuata solo qualora la persona segnalante:
 - i. abbia previamente effettuato una segnalazione mediante i Canali di segnalazione predisposti dal Gruppo Arpinge e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla *Whistleblowing Policy* e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro;
 - ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
 - iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- d) la segnalazione sia oggetto di trasmissione mediante i Canali di segnalazione e/o oggetto di divulgazione pubblica in forma anonima, qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, nonché nei casi in cui la segnalazione sia stata presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

9.8 L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

(c) Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare

9.9 Le misure di protezione non sono, invece, garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9.10 Il Gruppo Arpinge si riserva il diritto di adottare le opportune azioni, disposte nel sistema disciplinare, nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla *Whistleblowing Policy*, fatto salvo il diritto dei soggetti offesi e/o danneggiati di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo alla persona segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

9.11 Oltre a quanto indicato nei due paragrafi che precedono e in quello che segue, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della *Whistleblowing Policy*, nonché (2) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (3) la violazione degli obblighi di riservatezza e (4) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

9.12 Resta inteso che il Gruppo Arpinge potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla persona coinvolta o ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede

disciplinare e nelle altre competenti sedi ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

(d) Tutela della persona coinvolta

- 9.13 La persona coinvolta dovrà essere informata, non appena possibile, delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione, nel rispetto dei principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- 9.14 Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità del Gruppo Arpinge di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

10 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 10.1 Ai fini della presente *Whistleblowing Policy*, per il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni, ciascuna società del Gruppo Arpinge agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento per le segnalazioni di propria competenza. Arpinge S.p.A., in qualità di società che gestisce il canale di segnalazione per l'intero Gruppo, agisce quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sulla base di uno specifico accordo di nomina (Data Processing Agreement) stipulato con ciascun titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- 10.2 Nella gestione delle segnalazioni, il Gestore si avvale del personale ausiliario addetto, espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy. Il Gestore potrebbe essere supportato da consulenti esterni, ingaggiati come autonomi titolari o, a loro volta, responsabili o sub-responsabili del trattamento sulla base di idonei accordi contrattuali.
- 10.3 In aggiunta a quanto sopra, il Gestore si avvale della collaborazione del fornitore del Portale, designato quale sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- 10.4 Nell'ambito di una segnalazione, la persona coinvolta, presunta autrice dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dal titolare del trattamento (per il tramite del responsabile del trattamento), conformemente a quanto previsto dal legislatore all'art. 2-*undecies* del Codice Privacy può subire delle limitazioni (es. ritardo) e/o delle preclusioni (mancato accoglimento da parte del titolare del trattamento) nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR, ove dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza della persona segnalante e dei soggetti ad esso equiparati, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte del titolare del trattamento.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing*, disponibile al seguente *link*: https://www.arpinge.it/?page_id=18584.

11 CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

- 11.1 Il Gestore (o l'OdV), e tutte le Funzioni eventualmente coinvolte nelle attività disciplinate dalla *Whistleblowing Policy*, provvedono, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, alla tracciabilità dei dati e delle informazioni e alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.
- 11.2 È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati *standard* di sicurezza/riservatezza.
- 11.3 La documentazione relativa ad ogni segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

- 11.4 La documentazione relativa ad ogni segnalazione può essere soggetta a tempi di conservazione più lunghi (i) in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, (ii) per finalità di tipo amministrativo e/o (iii) per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Capogruppo e delle altre società del Gruppo Arpinge, degli interessati o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.
- 11.5 Le segnalazioni in mala fede o con dolo sono archiviate avendo cura di applicare tecniche di pseudonimizzazione delle persone coinvolte e cifratura dei dati, reversibili soltanto in caso sia necessario per difendere un diritto del Gruppo Arpinge o di terzi in giudizio.
- 11.6 Le segnalazioni infondate, oggetto di archiviazione, vengono mantenute nell'archivio fino al termine di prescrizione di illecito ipotizzabile o del diritto al risarcimento da esso nascente, a seconda del termine più lungo, corredate da una nota esplicativa della motivazione dello stralcio.

Analisi del riscontro prot. n. 69531 del 15/09/2026 e confutazione dell'obbligo di autorizzazione ordinaria ex art. 269

La posizione del Servizio 1

Con il riscontro alla richiesta di revisione, il Servizio 1 del DRA ha respinto l'istanza di riesame sul punto centrale. Ha stralciato la prescrizione A.6 (stoccaggio a 72 ore) e reso modulabile la A.4 (messa a regime entro 30 giorni).

L'argomentazione dell'Ufficio si basa su quattro passaggi:

1. Regime non disponibile. Il regime autorizzatorio non dipende dalla scelta del proponente, ma dalla qualificazione dello stabilimento ex art. 268, c. 1, lett. h).
2. Rilevanza delle emissioni diffuse. L'Ufficio riconosce che cogeneratore da 918 kWt e torcia di emergenza *"siano ascrivibili alle fattispecie di esclusione previste dall'art. 272"*. Ritiene però che le emissioni diffuse e odorigene da stoccaggio e movimentazione delle biomasse non siano *"scarsamente rilevanti"* e attraggano l'intero stabilimento nell'art. 269.
3. Emissioni odorigene. L'art. 272-bis e il D.D. MASE n. 309/2023 confermerebbero tale attrazione. Secondo l'Ufficio, il decreto *"certificherebbe ex lege"* il rischio odorigeno degli impianti a biogas/biometano.
4. Punto E3. Il limite di COT su E3 trova fondamento nell'art. 269, c. 4, lett. c).

Il primo assunto è, in linea di principio, condivisibile nella misura in cui il regime non è opzionale. La società, invero, non rivendica una "preferenza" né contesta il merito delle prescrizioni ma lamenta unicamente la qualificazione giuridica che l'Ufficio ha dato dello stabilimento.

Di seguito le criticità argomentate su cui avviare il confronto:

A) Errata citazione della definizione di "emissione" (art. 268, c. 1, lett. b)

L'Ufficio fonda l'equiparazione tra emissioni convogliate e diffuse su una definizione attribuita all'art. 268, c. 1, lett. b): *"qualsiasi scarico diretto o indiretto di sostanze provenienti da singole sorgenti [...] dell'impianto, sia esso convogliato o diffuso"*.

Quella formulazione non corrisponde al testo della Parte Quinta.

Il riferimento allo "*scarico diretto o indiretto*" vale solo per i COV delle attività ex art. 275. Si tratta, a mio avviso, di un errore nella premessa normativa del ragionamento giuridico operato dal Servizio (potenzialmente idoneo a integrare il vizio di travisamento dei presupposti di diritto).

B) L'art. 269 fa espressamente salvo l'art. 272

L'art. 269, c. 1, stabilisce l'obbligo autorizzatorio *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5" [DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152]*. Il regime ordinario è quindi residuale rispetto alle esclusioni e deroghe dell'art. 272.

L'art. 272, c. 1, disciplina poi il caso degli stabilimenti "misti": *"Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi."*

Ne derivano due conseguenze:

- Nessuna attrazione automatica. Anche se si ammettesse che le attività di stoccaggio e movimentazione non rientrano negli elenchi, non ne discende l'"attrazione" dell'intero stabilimento nell'art. 269. Al più, l'autorizzazione dovrebbe riguardare solo le attività non ricomprese.
- Il cogeneratore e la torcia, che l'Ufficio stesso riconosce ascrivibili alle esclusioni, non possono essere sottoposti a limiti e prescrizioni da autorizzazione ordinaria.

La tesi della "prevalenza" delle emissioni diffuse "su qualsiasi ipotesi di deroga per le singole lavorazioni" non trova riscontro testuale nella norma.

C) Le emissioni diffuse sono già governate dal regime delle autorizzazioni generali

Lo stesso art. 270, c. 1, sulla captazione e il convogliamento delle emissioni diffuse, si apre con la clausola *"fatto salvo quanto previsto all'articolo 272"*. L'art. 272, c. 2, come riportato dal TAR Salerno, prevede che l'autorizzazione generale: *"Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non*

si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale."
[Sentenza n. 3142/2023]

Il legislatore ha quindi già previsto che le emissioni diffuse siano gestite all'interno del regime dell'autorizzazione generale. Le emissioni diffuse non sono, di per sé, un fattore di incompatibilità con la deroga.

D) L'art. 272-bis non incide sulla qualificazione del regime

Destinatari della norma. L'art. 272-bis, c. 1, dispone che *"La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo"*. La norma:

- si riferisce a tutti gli stabilimenti del Titolo I, compresi quelli in deroga ex art. 272;
- parla genericamente di "autorizzazioni", senza limitarsi a quella ex art. 269.

Lo strumento delle misure odorigene è quindi neutro rispetto al regime e non lo determina.

Natura facoltativa. È confermata dalla giurisprudenza amministrativa più recente, proprio su un impianto a biogas. Il TAR Parma ha recepito la tesi secondo cui l'Autorità *"non è obbligatoriamente chiamata ad affrontare le emissioni odorigene, dal momento che la norma stessa si esprime in termini di possibilità e non di obbligo"*. Il TAR richiama Cass. pen., Sez. III, n. 20204/2021: *"L'imposizione delle misure indicate nell'art. 272-bis, inoltre, risulta del tutto eventuale, dato il riferimento alla mera possibilità e non ad un obbligo"* [Sentenza n. 7/2026].

Assenza di una disciplina statale organica. La Corte costituzionale ha chiarito che *"il legislatore statale non ha inteso introdurre una disciplina organica e complessiva dei profili inquinanti correlati alle emissioni odorigene, lasciando alle Regioni il compito di regolamentare il settore"* [Sentenza n. 178 del 24/07/2019].

Valore del D.D. MASE n. 309/2023.

Non si ritiene corretta l'affermazione che il decreto *"certifichi ex lege"* il rischio. L'art. 272-bis, c. 2, attribuisce al Coordinamento la sola elaborazione di *"indirizzi"*. Un atto di indirizzo non può:

- modificare gli elenchi dell'Allegato IV, aggiornabili solo con le modalità dell'art. 281, c. 5;
- trasformare in ordinario un regime che la legge qualifica come derogatorio.

E) Il limite di COT su E3

L'Ufficio fonda espressamente il limite di COT su E3 sull'art. 269, c. 4, lett. c). Venuto meno il presupposto del regime ordinario, la prescrizione resta priva di base giuridica, salvo che sia ricondotta a una delle soluzioni descritte al § 3.

3. Soluzione tecnico-giuridica: prescrizioni in sede di AUA senza autorizzazione ordinaria

Per non apparire ostruzionistica, la società può proporre una via alternativa che soddisfi le esigenze di tutela dell'Ufficio, articolata come segue.

a) AUA con adesione all'autorizzazione generale (art. 3, c. 1, lett. d, D.P.R. 59/2013). L'AUA sostituisce anche *"l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 d.lgs. n. 152 del 2006"* [Sentenza n. 566/2023][Sentenza n. 4411/2023]. L'atto di adesione confluisce nell'AUA e può essere corredato da prescrizioni gestionali.

b) Misure odorigene inserite direttamente nell'AUA ex art. 272-bis, c. 1. Poiché la norma consente alle "autorizzazioni" di prevedere misure per gli stabilimenti del Titolo, l'AUA può contenere prescrizioni ai sensi della lett. b), cioè: *"prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento"*

Tra queste: copertura degli stoccaggi, biofiltri, monitoraggi periodici dell'odore. È lo schema validato dal TAR Parma, che ha giudicato legittime le prescrizioni sul biofiltro con *"quattro autocontrolli l'anno con frequenza trimestrale"* [Sentenza n. 7/2026].

c) Captazione mirata delle emissioni diffuse. Si può proporre una prescrizione che individui "casi e condizioni" di captazione e convogliamento, come consentito dall'art. 272, c. 2, nell'ambito dell'autorizzazione generale [Sentenza n. 3142/2023].

d) Monitoraggio a carico del gestore per gli impianti esclusi. L'art. 272, c. 1-bis, consente alla legislazione regionale di *"imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore"* per gli impianti del c. 1. Su questa base possono essere

inseriti, come prescrizioni gestionali, la verifica di tenuta delle membrane e il controllo del *methane slip* su E3.

